

FONDAZIONE CONSERVATORI E SCANDURRA RIUNITI

R.D. n. 327 del 11.08.1903
D.P. n. 330 del 30.10.1998
C.F. 97060010838

Via S. Cuore di Gesù isol. 251
98100 MESSINA

Tel.: 090661616
Fax: 090661616
e-mail : fondazionescandurra@virgilio.it
Pec: fondazionescandurriuniti@pecert.postecert.it

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO REGIONALE N.25 DEL
29/09/2026

OGGETTO: Concessione di giorni venti di congedo straordinario per parente disabile convivente in situazioni di gravità al dipendente sig. Corvitto Antonio.

L'anno 2026 il giorno 29 del mese di Settembre in Messina, nella sede legale dell'Opera Pia "Fondazione Conservatori e Scandurra Riuniti", assistito dal segretario dott. Massimiliano Mondello, il Commissario Straordinario arch. Gustavo Lampi, nominato dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, giusto D.A. n.4416/GAB del 30/06/2026.

Vista l'istanza firmata dal sig. Corvitto Antonino, dipendente a tempo indeterminato di questa IPAB, assunta al protocollo gen. dell'Ente al n°150, con la quale lo stesso chiede la concessione di giorni venti di congedo straordinario spettante ai parenti conviventi di persone disabili in situazioni di gravità, a far data dal 30/09 e fino al 19/10/2026;

Visto il parere favorevole del segretario in calce all'istanza;

Visto l'art. 42 comma 5 del decreto lgs. 151/2001, con le modifiche introdotte dal decreto lgs. 119/2011, il quale così recita: *"Il congiunto convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n°104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000 n°53, entro sessanta giorni dalla richiesta..."*;

Visto l'art. 4 comma 2 della legge 8 marzo 2000, n°53 il quale testualmente recita: *"I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni"*;

Dato atto che, secondo quanto previsto dal comma 5 ter del precitato decreto lgs. 151/2001, durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa;

Rilevato che nessun altro familiare usufruisce dei benefici previsti dalla legge 104/1992 per la stessa persona disabile in situazione di gravità;

Ritenuto pertanto, di dover autorizzare il richiesto congedo straordinario per il periodo di giorni venti con la decorrenza sopra indicata;

Vista la normativa nazionale e regionale vigente in materia;

Visto l'Ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;

DELIBERA

1. Concedere al dipendente a t. i. sig. Corvitto Antonino, con decorrenza dal 30 settembre e fino

al 19 ottobre 2026, un periodo di giorni venti di congedo straordinario spettante ai conviventi di parente disabile in situazioni di gravità, con l'indennità di cui in premessa.

2. Dare atto che con il presente provvedimento non si procede ad alcun, ulteriore impegno di spesa a carico del Bilancio dell'Ente.

3. Disporre la notifica del presente atto al dipendente interessato.

4. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art.18 della L.R. 22/2008.

Letto, confermato, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
(Dott. Massimiliano Mondello)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Arch. Gustavo Lampi)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. r. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii. si esprime parere:

"FAVOREVOLE" in ordine alla regolarità tecnico-contabile della superiore delibera e attesta la relativa copertura finanziaria.

Messina, 29/09/2026.

Il Segretario e Responsabile delle posizioni organizzative
Area amministrativa ed economico-finanziaria.
(Dott. Massimiliano Mondello)